

Scadenza termine per quesiti 30.07.2026

Si riportano di seguito i riscontri alle richieste di chiarimenti di valenza generale tempestivamente pervenute.

- Il disciplinare di gara al par. 8.3 lett. c) prevede, quale requisito di capacità tecnico organizzativa, l'avvenuto espletamento nel decennio, di servizi di ingegneria ed architettura con contratti analoghi a quelli in affidamento nelle categorie IA.04, IB.04, IB.06, IB.07.

A pag. 10 del disciplinare di gara, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione, relativamente al n. 1 "adeguatezza dell'offerta", fanno riferimento alle categorie ID.Opere D.04 e D.05.

A pag. 11 del disciplinare di gara invece, si legge: "Nel caso in cui gli incarichi riguardino più Categorie/id.Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id.Opera IA.01, IA.02, IB.06 e IB.07. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie L. 143/49: III/a".

La tabella riportata a pag.12 del disciplinare, riporta le ID.Opere IA.01, IA.02, IB.06 e IB.07.

Si chiede di chiarire quali siano le esatte cat. ID.Opere richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara.

In relazione alle categorie, si precisa quanto segue: "A pena di esclusione, dichiarazione di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di indizione della procedura di gara, di servizi di ingegneria ed architettura con contratti analoghi a quelli in affidamento in almeno una delle categorie IA.01, IA.02, IA.04, IB.04, IB.06, IB.07 sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con descrizione dei servizi e indicazione del valore delle opere". Con riferimento all'Elemento di valutazione 1 "Adeguatezza dell'offerta", l'indicazione delle categorie D.04 e D.05 è da intendersi quale mero errore materiale.

Sempre con riferimento all'elemento di valutazione n. 1, si confermano le categorie indicate a pag. 11 del Disciplinare di gara.

- Con riferimento al sub-elemento di valutazione n. 3.4, si chiedono cortesi chiarimenti in ordine alla previsione secondo cui, ai fini della partecipazione, il soggetto incaricato della progettazione debba risultare "dipendente o assunto con contratto a progetto". Ovvero, quale sia la forma contrattuale che la Stazione Appaltante ritiene idonea ai fini del soddisfacimento del requisito, considerato che il riferimento al "contratto a progetto" non appare coerente con l'attuale disciplina lavoristica, che non contempla più tale tipologia contrattuale.

Il riferimento al "collaboratore a progetto" indicato a pagina 13 del Disciplinare di gara è un rifiuto. La dicitura corretta da intendersi è "collaboratore continuativo" (vedasi art. 36 comma 5 lett. d dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023).

- In riferimento alla copertura assicurativa richiesta al p.to 8.3 lett. b) del disciplinare di gara, e alle garanzie di cui al paragrafo 13 del Disciplinare si chiede di confermare la possibilità per l'Affidatario di produrre, in luogo delle polizze assicurative, idonei certificati assicurativi rilasciati dalle relative compagnie assicurative, attestanti la sussistenza delle coperture assicurative richieste e comprovanti in modo equivalente il possesso delle garanzie assicurative.

Si chiede conferma che non sia richiesta emissione della garanzia provvisoria in sede di gara.

Si conferma che ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria non è dovuta. Restano confermate tutte le indicazioni relative alle garanzie riportate al paragrafo 13 del Disciplinare di gara.

- *In relazione all'elaborato "A.2_AI053PP_D_1200_R00_Relazione_geol" dell'All.2 PFTE a pag. 29 è riportato che "Nella relazione tecnica d'indagine di Geologia Tecnica sas si trovano i dettagli in merito alle indagini", ma non è stato possibile reperire tale relazione tecnica, né come allegato alla relazione geologica, né come elaborato a sé stante. Si richiede pertanto se la stazione appaltante ha la possibilità di mettere a disposizione tale documento, senza il quale non è possibile ricostruire la parametrizzazione geotecnica dei terreni in base alle indagini in sito già realizzate sull'area.*

Si trasmette in allegato la presente integrazione relativa all'elaborato "A2_AI053PP_D_1200_R00_Relazione_geol".